



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 14 Sospensione temporanea al traffico veicolare.

IL COMANDANTE

Vista: l'istanza presentata al protocollo del Comune di Racale in data 08.03.2018, n. prot. 4480, dal Parroco della Parrocchia San Giorgio Martire, Sac. Pasquale Fabbiano, con la quale comunica che giorno 18 marzo p.v. dalle ore 19,30 si snoderà sulle sotto elencate strade urbane di Racale una *Via Crucis*;

Visto: l'art. 6, comma 4, lett. b, ed il successivo art. 7, comma 1, lett. a-c del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché del regolamento di attuazione;

Visto: il decreto n. 15 del 27/12/2017;

ORDINA

che sia installata tutta la segnaletica mobile indicante il divieto di transito e di sosta sulle sotto elencate strade interessate dal passaggio della *Via Crucis*, dalle ore 18.30 e fino al transito della stessa, con percorso alternativo segnalato sul posto: Chiesa, Via Maggiore Toselli, Piazzetta della Pace, Via San Nicola, Via Carducci, Via Pascoli, Via Convento, Via Carso, Via Risorgimento, Via Melissano, Via Immacolata, Via Feline, Via F. Qurta, Via Pastrengo, Via Confalonieri, Via Roma, Piazza San Sebastiano, Chiesa.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.


I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3. Comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;

Dalla residenza comunale, 12.03.2018



**IL COMANDANTE
Dott. Daniele SANTANTONIO**